



STATUTO	
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "SOLARIS s.r.l."	
TITOLO I	
COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE	
Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE	
1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. denominata "SOLARIS s.r.l."	
2. La società è interamente partecipata da enti locali che esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.	
3. La società svolge la propria attività in misura esclusiva con i propri soci.	
Art. 2) OGGETTO	
1. La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto l'erogazione dei servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci. I servizi saranno individuati di volta in volta e affidati alla società nel rispetto delle regole dell'in house providing. I servizi pubblici locali affidati in sede di costituzione della società sono:	
a. Refezione-Mense comprese quelle ad uso scolastico;	
b. Gestione amministrativa e tecnica degli immobili residenziali e non di proprietà comunale.	
Si individuano inoltre i seguenti servizi pubblici locali:	
- gestione cimiteri e servizi connessi;	
- gestione servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi;	
- gestione servizio di trasporto anziani e disabili.	
2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società ed i soci.	
3. La società potrà espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.	
Art. 3) SEDE SOCIALE	
1. La società ha sede nel Comune di Castel San Pietro Terme.	
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).	
Art. 4) DURATA	
1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea.	

Allegato c) al

n. 10428/6900

di rep.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 14.285,00 (quattordicimila-
duecentottantacinque virgola zero zero) diviso in quote ai
sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai
soci enti locali può essere trasferito solo ad altri enti
locali nel rispetto delle regole dell'in house providing. I
conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in
natura.

3. I vincoli posti al trasferimento della partecipazioni in-
tendono tutelare gli interessi della società e dei soci pub-
blici al fine di garantire il rispetto dei principi stabiliti
dalla normativa sulle modalità di gestione dei servizi pub-
blici locali.

4. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la sua
quota di partecipazione deve offrirla in prelazione agli al-
tri soci, dandone comunicazione all'Organo amministrativo a
mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizio-
ni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove
esistente.

L'organo amministrativo provvederà a comunicare entro 15
(quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza tale proposta agli
altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prela-
zione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevi-
mento della proposta stessa.

In ogni caso l'alienazione di quote a non soci sarà subordi-
nata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con
decisione motivata a maggioranza assoluta dei componenti, nel
caso in cui il soggetto pubblico intenda sottoscrivere un
contratto di servizio avente a oggetto un'attività parziale e
poco rilevante. Il silenzio dell'Assemblea oltre 60 (sessan-
ta) giorni dal ricevimento della comunicazione equivale ad
autorizzazione.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriver-
lo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Sal-
va l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai
soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di
aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante
offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel ri-
spetto delle regole dell'in house providing. In tal caso
spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il di-
ritto di recesso.

Art. 6 DIRITTO DI RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso di 180 (centottanta) giorni ed ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui si è esercitato. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

4. La liquidazione della quota del socio avviene in proporzione al patrimonio sociale con le modalità previste dalla legge.

Art. 7) FINANZIAMENTI

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una misura superiore.

3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 c.c..

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico;
- Sindaco o revisore.

Art. 10) DECISIONE DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 c.c. e comunque:

a.	approvazione previa delibera del consiglio comunale del bilancio e distribuzione degli utili;
b.	nomina e revoca degli amministratori;
c.	la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
d.	approvazione dell'organigramma aziendale con istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti;
e.	nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, ove obbligatori o se previsti;
f.	modifiche al capitale sociale e allo statuto;
g.	decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h.	lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
i.	definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo nel rispetto delle regole previste per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo;
j.	approvazione previa delibera dei consigli comunali del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale;
k.	prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonchè la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
l.	acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
m.	assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.
	Inoltre i soci provvedono:
1.	a formulare le linee di indirizzo circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione, almeno una volta l'anno, dell'organo amministrativo e del direttore generale;
2.	alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio, all'approvazione di eventuali nuovi schemi tipo, alle modifiche dello statuto della società;
3.	al consenso all'eventuale esercizio in qualsiasi forma di attività, rientranti nel suo oggetto sociale;
4.	all'esercizio del controllo analogo secondo le modalità previste dall'art. 21.
3.	Tutte le decisioni dei soci di cui alle lettere a, f, e g, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
4.	Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere

adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto dei soci, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

4. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni di cui alle lettere b, d., e., f., g., h., j., k., l. e m. di cui all'art. 10, comma 2, devono essere assunte con il consenso favorevole di tutti i soci.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

6. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

7. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e i sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

2. La nomina degli amministratori compete ai soci.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e da altre disposizioni di legge.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termi-

ne, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. Nel caso di dimissione o per altre cause venga a mancare l'amministratore unico, i soci provvederanno alla nomina di un nuovo amministratore.

5. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

6. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio nei limiti di legge.

7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, nonché il direttore generale, direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.

4. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi

requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

5. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- ° i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- ° la data in cui si è formata la decisione;
- ° eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati.

6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione.

7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dall'art. 10, co. 2 e 3, del presente statuto e le attribuzioni conferite al Direttore Generale.

2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

2. Al direttore generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 17) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, commi 2 e 3, del codice civile.

2. L'organo di controllo, qualora istituito, si compone di un solo Sindaco, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco è rieleggibile.

L'emolumento del sindaco è stabilito dai soci all'atto della nomina.

3. Al Sindaco è attribuita anche la Revisione legale dei conti.

4. I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, anche nel caso in cui ciò non sia obbligatorio secondo quanto prescritto dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ..

Art. 18) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per il Sindaco iscritto nel registro dei revisori legali, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Art. 19) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-

vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del Sindaco/revisore, i soci provvedono alla sua sostituzione.

Art. 20) COMPETENZE E DOVERI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

2. Il Sindaco esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e delle applicabili norme di legge in materia.

Art. 21) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo gli enti locali soci sottoscrivono un patto parasociale nella forma della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

2. La convenzione deve attribuire ai soci enti locali, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla società, un'influenza dominante attuata mediante opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi dei soci.

3. In ogni caso, ai fini del controllo analogo, i seguenti atti gestionali della società devono essere sottoposti all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali affinché esprimano il loro parere e diano mandato ai Sindaci, o loro delegati, ad esprimere un voto conforme in sede assembleare:

- piano degli investimenti;
- piano degli obiettivi;
- budget;
- bilanci di esercizio.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art. 22) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

3. Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso al consiglio comunale dei Comuni soci, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea di sua approvazione.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:
 - a. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d. Potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
5. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente.
3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003,

n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829 comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione od opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, citato.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D.Lgs. 5/2003, citato.

Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Art. 26) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

1. Al fine del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai soci verranno effettuate utilizzando il recapito risultante dal Registro delle Imprese.

2. Ogni successiva modificazione del recapito verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad eseguire le necessarie formalità al Registro delle Imprese.

3. Resta a carico dei soci la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.